

ARCHIMPRESA S.R.L.

P. 1.2 MODELLO-231 - PARTE SPECIALE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Adottato dall'Assemblea dei Soci e dall'organo amministrativo il

01	24.11.2025	Revisione Generale	OkAppalti srls	ODV	DG
00	22.04.2024	I emissione del Modello	OkAppalti srls	ODV	DG
Revisione	Data	Causale	Redazione	Verifica	Approvazione

INDICE

PARTE SPECIALE.....	5
1. INTRODUZIONE	5
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	6
A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto).....	9
A.1 Premessa	9
A.2 Reati applicabili	10
A.3 Identificazione delle Attività Sensibili.....	12
A.4 Protocolli specifici di prevenzione	13
B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto).....	23
B.1 Reati applicabili	23
B.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	24
B.3 Protocolli generali di prevenzione	24
B.4 Protocolli specifici di prevenzione	25
C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)	27
C.1 Reati applicabili	27
C.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	27
C.3 Protocolli specifici di prevenzione	28
D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)	30
D.1 Reati applicabili	30
D.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	30
D.3 Protocolli specifici di prevenzione	30
E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)	31
E.1 Reati applicabili	31
E.2 Identificazione delle Attività Sensibili	31
E.3 Protocolli specifici di prevenzione	32
F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	34
F.1 Reati applicabili	34
F.2 Identificazione delle Attività Sensibili	35
F.3 Protocolli specifici di prevenzione	37
G) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)	42
G.1 Premessa	42
G.2 Reati applicabili	42
G.3 Identificazione delle Attività Sensibili.....	43
G.4 Protocolli generali di prevenzione	43

ARCHIMPRESA S.R.L.	Modello 231	Rev. 01 del 24.11.2025
--------------------	--------------------	------------------------

G.5 Protocolli specifici di prevenzione	44
G.6 Ulteriori principi	48
G.7 Ulteriori controlli specifici	48
H) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)	50
H.1 Reati applicabili	50
H.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	51
H.3 Protocolli specifici di prevenzione	51
I) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25-novies del Decreto)	54
I.1 Reati applicabili	54
I.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	56
I.3 Protocolli specifici di prevenzione	56
L) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)	57
L.1 Reati applicabili.....	57
L.2 Identificazione delle Attività Sensibili	57
L.3 Principi generali di comportamento	57
M) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)	58
M.1 Reati applicabili	58
M.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	60
M.3 Protocolli generali di prevenzione	60
M.4 Protocolli specifici di prevenzione	63
N) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)	65
N.1 Reati applicabili.....	65
N.2 Identificazione delle Attività Sensibili	65
N.3 Protocolli specifici di prevenzione	65
O) REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006).....	67
O.1 Premessa	67
O.2 Reati applicabili.....	67
O.3 Identificazione delle Attività Sensibili	68
O.4 Protocolli specifici di prevenzione	68
P) Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia	69
P.1 Reati applicabili	69
P.2 Identificazione delle Attività Sensibili	69
P.3 Protocolli specifici di prevenzione	69
Q) Art. 25-quaterdecies. (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).....	69
Q.1 Reati applicabili.....	69

ARCHIMPRESA S.R.L.	Modello 231	Rev. 01 del 24.11.2025
--------------------	--------------------	------------------------

Q.2 Identificazione delle Attività Sensibili	69
Q.3 Protocolli specifici di prevenzione	69
R) Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari	70
R.1 Reati applicabili	70
R.2 Identificazione delle Attività Sensibili	70
R.3 Protocolli specifici di prevenzione	71

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

Come illustrato nella Parte Generale del Modello, la presente Parte Speciale è il risultato, tra l'altro, di un processo (c.d. *Control & Risk Self Assessment*) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera la Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune Attività Sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un Reato di quelli indicati nel Decreto e ritenuti applicabili alla Società. Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora tali Reati siano commessi nella forma del tentativo.

Applicando la procedura "PR-GS-01 - ANALISI DEI RISCHI" si è giunti alla mappatura dei processi a rischio reato presupposto e successivamente alla matrice dei processi a rischio reato (allegato alla procedura).

Inoltre sono stati individuati i **principi di comportamento** ed i **protocolli di prevenzione**, sia generali sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

In base alla matrice dei processi a rischio reato, si è elaborata la presente Parte Speciale suddividendola in varie sezioni relative a ciascuna fattispecie di Reato ritenuta applicabile alla Società e segnatamente:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- d) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto);
- f) Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- g) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- h) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- i) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- j) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- k) Reati Ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- l) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- m) Reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006).
- n) Razzismo e xenofobia
- o) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- p) Reati tributari

In ciascuna Sezione, per ciascuna tipologia di Reato, sono quindi indicati:

- 1) i **Reati applicabili alla Società** e le possibili modalità attuative;
- 2) le **Attività Sensibili dirette e strumentali** individuate nell'ambito dei Reati applicabili alla Società;
- 3) i **Protocolli specifici di prevenzione**.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 2.7 della Parte Generale del Modello, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i **principi di comportamento individuati nel Codice Etico**, che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, la Società si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, i **protocolli generali di prevenzione** prevedono che:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico della Società;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società sia conforme al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;

- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia formalmente individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti le Attività Sensibili (dirette e strumentali) di cui è referente;
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte dalla Società;
 - informa periodicamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità relativi alle operazioni a rischio della propria funzione;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
 - contribuisce all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni;
 - garantisce, per ciascuna operazione a rischio, la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione di tutta la documentazione relativa alla stessa, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
 - nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, siano ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
 - i contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto che regolano i rapporti con soggetti terzi ed i rapporti infragruppo prevedano apposite "clausole 231" che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello, nonché dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative. Qualora ritenuto opportuno, tali contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto prevedano altresì l'obbligo in capo al soggetto terzo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

- qualora suddette clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dia notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni addotte;
- qualora le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio, secondo quanto stabilito al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello, il proprio Codice Etico e il proprio Modello. I contratti che regolano i rapporti con il fornitore del servizio prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del Modello, nonché in particolare dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative che danno attuazione alla presente Parte Speciale. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di prestazione del servizio preveda altresì l'obbligo in capo al fornitore del servizio di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello, per “**Pubblica Amministrazione**” si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di Reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il “**pubblico ufficiale**” è colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali – ad esempio, U.E., membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

I poteri riconducibili alla “**pubblica funzione amministrativa**” sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della Pubblica Amministrazione è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*”. Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come “*pubblici ufficiali*”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all’*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il *potere autoritativo* della Pubblica Amministrazione consiste nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della Pubblica Amministrazione è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come “*pubblici ufficiali*” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione consiste nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell’Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di pubblico ufficiale anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare “investitura”, con la tolleranza o acquiescenza dell’Amministrazione.

L’ “**incaricato di un pubblico servizio**” è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si intendono “**attività di pubblico servizio**”: (a) le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica; (b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o di convenzione.

L'incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina ma comunque non abusivamente, svolga di fatto un pubblico servizio.

Infine, con la legge n. 300/2000, la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è stata estesa anche ai membri degli organi della Comunità Europea ed ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipalì; Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

A.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **Truffa** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica** (art. 640-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

■ **Concussione** (art. 317 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

■ **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

■ **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

■ **Circostanze aggravanti** (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

■ **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

■ **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

■ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio.

■ **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

■ **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

■ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-bis c.p.)

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime

applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad es. per l'apertura di una nuova sede, ecc.);
- 2) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione (es. Ministero del Lavoro, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.);
- 4) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 5) Gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati (ad es. SOA, ecc.);
- 6) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 7) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 8) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"**:

- 1) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 4) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);

- 6) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 7) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- 8) Gestione dei benefit aziendali (es. pc, cellulare, auto, carta di credito, ecc.);
- 9) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne;
- 10) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 11) Gestione dei rapporti intercompany;
- 12) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 13) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 14) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

A.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (ad es. per l'apertura di una nuova sede, ecc.), alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale**¹ (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i rapporti con i funzionari pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
 - gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
 - siano utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
 - la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta da persone competenti in materia, preventivamente identificate, e verificata in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi l'ha prodotta, anch'esso preventivamente identificato;
 - tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base a procure/poteri/deleghe;
 - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti pubbliche riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l'ottenimento dell'incarico

¹ In particolare, in relazione agli adempimenti previdenziali.

tramite trattativa privata, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);

- siano formalizzati, in relazione a suddetti incontri, memorandum, mail, ecc. in cui siano indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
- sia previsto che, nel caso in cui il potenziale Cliente richieda in fase di trattativa commerciale uno sconto che superi le soglie previste nei listini, il dipendente di ARCHIMPRESA S.R.L. o l'intermediario (agente e/o procacciatori d'affari) che sta gestendo la trattativa chieda sempre il supporto della Funzione Marketing & Tendering e dell'Amministratore Delegato al fine di individuare il prezzo finale di vendita in modo tale che sia garantita la marginalità della Società;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività. In particolare, sia prevista un'adeguata archiviazione di tutte le offerte presentate al Cliente e siano inserite nel sistema informatico solo i dati relativi all'offerta definitiva presentata al Cliente e firmata da entrambe le parti.

2) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria** in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- il personale della Società assuma un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
- sia deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e dotato di idonee deleghe o procure;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

3) Per le operazioni relative alla **gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione** (es. Ministero del Lavoro, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i rapporti con i funzionari pubblici, nell'ambito delle diverse verifiche ispettive, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- le verifiche ispettive avvengano, laddove possibile, alla presenza di almeno due dipendenti della Società;
- la firma del verbale eventualmente emesso a seguito di un'ispezione avvenga a cura di un soggetto preventivamente identificato e autorizzato dalla Società;
- sia predisposto e costantemente aggiornato un registro delle verifiche ispettive da compilare a seguito di ogni visita ispettiva (indipendentemente dal fatto che a seguito della visita ispettiva sia stato redatto o meno un verbale);

- il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informi, laddove ritenga necessario data la tipologia di ispezione, l'Amministratore Delegato dell'inizio del procedimento di ispezione e successivamente informi lo stesso dell'esito dell'ispezione;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 4) Per le operazioni relative alla **gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi** da parte di enti pubblici e/o privati, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione inviata ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc.;
 - l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come finanziamento, contributo o erogazione, sia destinato esclusivamente alle iniziative ed al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
 - l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
 - sia verificato, mediante un controllo sulla reportistica prodotta (es. indicazione dei corsi erogati, fogli presenza dei partecipanti ai corsi, ecc.), il corretto utilizzo dei finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc. ottenuti;
 - sia predisposto un report periodico, da inviare all'Amministratore Delegato, al fine di monitorare i finanziamenti, erogazioni, contributi, ottenuti, utilizzati e da utilizzare;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati** (ad es. SOA, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia identificato il soggetto, munito di idonei poteri, autorizzato dalla Società ad intrattenere i rapporti con gli Enti Certificatori;
 - sia effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione da inviare agli Enti Certificatori;
 - siano utilizzati canali di comunicazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
 - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società durante le verifiche da parte degli Enti Certificatori;
 - sia predisposto un registro delle verifiche/audit svolti da parte degli Enti Certificatori presso la Società;
 - sia assicurata una corretta archiviazione dei documenti relativi alle verifiche svolte da parte degli Enti Certificatori (ad es. verbali, piani di miglioramento, ecc.).
- 6) Per le operazioni relative alla **gestione del contenzioso e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
 - sia conferita la rappresentanza legale attraverso idonea procura;
 - la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
 - tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - siano costantemente monitorate le azioni legali penali, civili, amministrative e tributarie, attive o passive attraverso la compilazione di apposita informativa di riepilogo;
 - sia definito un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza (es. inizio del procedimento, risultanze delle varie fasi di giudizio, conclusione del procedimento, criticità emerse, numero di contenziosi in essere, ecc.);
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alle Autorità Giudiziarie, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 7) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procacciatori d'affari, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- si proceda, prima dell'emissione dell'Ordine d'acquisto/contratto d'acquisto, con una comparazione di almeno 3 offerte/preventivi/listini;
 - siano specificate le categorie di fornitori c.d. "unici" per via delle specifiche competenze tecniche e scientifiche (ad es. fornitori di tecnologia che fanno parte dell'offerta di vendita di ARCHIMPRESA S.R.L. ecc.) per le quali non è possibile procedere con una comparazione di almeno 3 offerte/preventivi/listini;
 - sia redatta, nel caso in cui non fosse possibile rispettare quanto previsto al primo punto, una nota scritta, firmata dall'Ufficio Acquisti, nella quale vengano formalizzate le motivazioni che giustificano tale *modus operandi* e la relativa scelta (ad es. il Cliente ha richiesto uno specifico fornitore o uno specifico prodotto reperibile solo da uno specifico fornitore, il Cliente ha richiesto tempistiche brevi per l'esecuzione del contratto che comportano, per ARCHIMPRESA S.R.L. la necessità di individuare e contattare il fornitore/appaltatore/subappaltatore in tempi altrettanto brevi, ecc.). In tali casi sia fornita adeguata documentazione a supporto;
 - siano coinvolti, in fase di individuazione, almeno due potenziali Partner/intermediari;
 - la selezione di fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza e la scelta sia motivata e documentata;
 - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con i fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di scelta del fornitore/appaltatore/consulente/Partner/intermediario, di definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di consegna della fornitura/esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. variazioni significative del prezzo, ecc.);

- siano formalizzati, in relazione a suddetti incontri, memorandum, mail, ecc. in cui siano indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
 - l'incarico a consulenti esterni/intermediari sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
 - i contratti con gli intermediari prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ dichiarazioni e garanzie con cui l'intermediario si impegna a non effettuare pagamenti, regali e a non offrire o promettere pagamenti o regali, anche mediante l'utilizzo di compensi, onorari o pagamenti corrisposti dalla Società all'intermediario, allo scopo di influenzare il Cliente circa l'assegnazione del contratto;
 - ✓ l'obbligo, in capo all'intermediario, di comunicare alla Società qualsiasi richiesta da parte di soggetti pubblici e/o privati a scopo di corruzione durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
 - ✓ la formalizzazione di report periodici in relazione all'attività svolta dagli stessi;
 - i contratti di approvvigionamento e i contratti con Partner/intermediari siano autorizzati dai soggetti aventi adeguati poteri in base a procure/poteri/deleghe;
 - sia richiesto al consulente/professionista di formalizzare dei report periodici delle attività svolte da inviare alla Società;
 - sia prevista la formalizzazione, a cura dell'intermediario, di memorandum, mail, ecc. a seguito degli incontri con i Clienti, anche potenziali, contenenti un resoconto dell'incontro;
 - al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
 - non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, professionisti o intermediari in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
 - sia verificata la congruità delle provvigioni/compensi spettanti all'intermediario presenti nel sistema informatico aziendale con quanto previsto nel contratto firmato con l'intermediario;
 - siano previsti, nei casi di suddetta incongruità, sia blocchi a sistema sia specifiche soglie approvative.
- 8) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia formalizzato un piano assunzioni e un budget annuale autorizzato dall'Amministratore Delegato;
 - la richiesta di selezione e assunzione del personale avvenga attraverso la compilazione di modulistica specifica da parte della funzione richiedente;
 - la richiesta di assunzione di personale sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;

- le richieste di assunzione di personale fuori dai limiti indicati nel budget annuale siano motivate e debitamente autorizzate;
 - sia elaborato, per le risorse da inserire in azienda, il relativo profilo professionale che preveda almeno quanto segue: ruolo da svolgere e attività di dettaglio; *background* formativo ed esperienze richieste; conoscenze linguistiche; tipologia di risorsa da inserire (es. livello di esperienza, ecc.); tipologia di inserimento/contratto; sede di lavoro; livello retributivo e inquadramento contrattuale;
 - siano presenti al colloquio almeno due dipendenti della Società;
 - ai fini della scelta, siano valutati più candidati;
 - le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione;
 - sia richiesta un'autodichiarazione scritta in relazione all'assenza di eventuali conflitti di interesse in corso tra il candidato stesso e i dipendenti della Società e/o altre terze parti (ad es. Pubblica Amministrazione, Clienti, fornitori, ecc.) legate al *core business*/interessi della Società che preveda altresì l'onere del candidato di comunicare tempestivamente alla Società eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del rapporto contrattuale. Tale autodichiarazione sia richiesta anche per i lavoratori già assunti;
 - sia definita una contrattualistica standard che preveda, oltre all'informativa sul Codice Etico, anche clausole di adesione ai principi del D.Lgs. 231/2001 ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
 - siano effettuati inserimenti/modifiche nell'anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione;
 - sia verificata la correttezza delle retribuzioni erogate;
 - eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici e/o di anzianità;
 - siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi a dipendenti e collaboratori e sia individuato il soggetto/funzione aziendale a cui conferire la responsabilità di attribuzione degli stessi;
 - i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
 - sia verificata la coerenza tra gli incentivi/premi riconosciuti e quanto predefinito;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 9) Per le operazioni relative alla **gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e/o del ruolo aziendale ricoperto, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società, sia note spese sia spese di rappresentanza;
 - il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - sia individuato il responsabile che autorizzi ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti;

- in sede di liquidazione, la voce relativa al rimborso delle spese di rappresentanza sia distinta rispetto a quella relativa al rimborso delle note spese;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 10) Per le operazioni relative alla **gestione dei benefit aziendali** (es. pc, cellulare, auto, carta di credito, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- l'assegnazione del benefit sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e sia autorizzata dalla funzione competente;
 - sia predisposto e costantemente aggiornato un inventario dei beni attribuiti agli assegnatari;
 - siano definite le modalità di utilizzo dei beni assegnati;
 - siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
 - siano stabilite le modalità di restituzione dei benefit in caso di dimissioni/licenziamento;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 11) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;
 - per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa prevedere la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi ed i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, anticipi di cassa, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza. Qualora avvengano operazioni in contanti, queste siano autorizzate e motivate dall'Amministratore Delegato;
 - la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
 - in relazione alla gestione della piccola cassa:
 - ✓ sia individuato un responsabile della gestione della piccola cassa;
 - ✓ siano definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. bolli, multe, raccomandate, bollettino SISTRI, ecc.);

- ✓ sia predisposto un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
 - ✓ sia effettuata giornalmente la conta fisica della piccola cassa;
 - ✓ sia effettuata mensilmente una riconciliazione tra il registro e il dato contabile;
 - ✓ siano definite le modalità di reintegro della piccola cassa e i livelli autorizzativi;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 12) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti intercompany**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- nella gestione dei rapporti intercompany siano rispettati i principi di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
 - le prestazioni intercompany siano sempre formalizzate in un contratto scritto, che disciplini l'oggetto, le modalità, i termini e le condizioni di resa delle prestazioni;
 - la congruità dei prezzi di trasferimento di beni e di servizi sia sempre giustificabile e motivabile.
- 13) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- le procedure operative aziendali indichino con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa debba fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
 - tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
 - i responsabili dell'unità organizzativa forniscano le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indichino i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili dell'unità organizzativa indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
 - chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l'anomalia, segnali tempestivamente il fatto all'Organismo di Vigilanza;
 - chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza.
 - la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.
- 14) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne e alla **gestione di omaggi, liberalità e**

donazioni, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia definito e approvato un budget annuale relativo alle attività di marketing;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia previsto un iter autorizzativo, con specifiche soglie, per la gestione delle liberalità/donazioni (es. scelta dell'ente destinatario, controvalore della liberalità/donazione, ecc.);
- sia individuata una soglia di valore massimo, per singola operazione, sia per le attività di sponsorizzazione sia per la concessione di donazioni e altre liberalità;
- sia predisposto un elenco della liberalità/donazioni, con indicazione della tipologia dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, dell'ente destinatario, della motivazione della scelta;
- sia verificata l'eticità dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, al fine di evitare di promettere e/o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici all'ente beneficiario con la finalità di promuovere e/o favorire interessi della Società;
- l'acquisto di omaggi segua lo stesso iter autorizzativo di tutti gli altri acquisti di beni;
- siano previste delle soglie di importo economico massimo (non superiore a 150 €) per singolo omaggio con relativi livelli autorizzativi;
- il documento informatico che riporta gli omaggi assegnati sia periodicamente stampato, firmato dall'Amministratore Delegato e archiviato;
- non possano essere mai elargiti omaggi che siano in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo, ecc.) e/o che possano dare l'impressione di avere lo scopo di influenzare le decisioni operative del terzo (es. Cliente, fornitore, Partner, ecc.);
- gli omaggi siano recapitati presso la sede della Società del destinatario e mai presso indirizzi privati;
- sia vietato elargire omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- sia predisposto e verificato l'elenco dei destinatari degli omaggi, affinché non vi siano spedizioni di più omaggi al medesimo destinatario;
- non possano essere mai accettati omaggi in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo);
- sia vietato ricevere omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- gli omaggi siano ricevuti presso la sede della Società e non al proprio indirizzo privato o a quello di parenti/amici, in quanto legati al rapporto di lavoro;
- sia predisposto e costantemente aggiornare un elenco degli omaggi ricevuti e di quelli rifiutati al fine di garantire la tracciabilità;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

*Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle **ISTRUZIONI OPERATIVE** riportate in Appendice*

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)

B.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:

- **Documenti informatici** (art. 491-bis c.p.)

Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici aventi efficacia probatoria.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici** (art. 615-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinqües* c.p.)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

▪ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinqües* c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

B.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali, anche tramite società esterne;
- 2) Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi *software* e banche dati, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle comunicazioni altrui.
- 4) Utilizzo dell'IA

B.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia vietato ai collaboratori della Società accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico della Società o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. reperendo informazioni e dati);
- sia vietato ai collaboratori della Società ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici della Società o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);

- l'eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- sia vietato a tutti i collaboratori della Società procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione (anche tramite *tablet* e/o *smartphone*), impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- sia vietato a tutti i collaboratori della Società di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

B.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali**, anche tramite società esterne, alla **gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati**, anche tramite società esterne e alla **gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle comunicazioni altrui**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i server applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
 - l'accesso ai suddetti locali sia riservato ai soli soggetti autorizzati;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *userid* e *password* utente con scadenza periodica;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi sia differenziato a seconda del profilo utente/poteri attribuiti al singolo;
 - le risorse informatiche assegnate a ciascun dipendente siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possano essere cedute a terzi. Tali risorse siano conservate in modo appropriato e sia tempestivamente informata la Società di eventuali furti o danneggiamenti;
 - ogni utente disponga di *userid* e *password* personale per l'accesso ai sistemi informativi della Società, custodisca accuratamente le proprie credenziali evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza e le aggiorni periodicamente secondo le tempistiche imposte dalla Società;
 - siano prontamente eliminate le credenziali di accesso ai sistemi per le utenze dismesse;
 - siano utilizzati esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
 - sia compilato e tenuto costantemente aggiornato un inventario dei *software* in uso presso la Società;
 - siano effettuate verifiche periodiche in merito alle utenze attive/disattive nonché alle licenze possedute ed ai programmi installati;
 - la rete sia protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*;

- i *backup* dei dati residenti sui *server* siano salvati con frequenza almeno giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati;
- sia garantita la tracciabilità dei documenti prodotti e delle modifiche a questi apportate;
- sia garantita la protezione dei *file*, mediante meccanismi quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile, ecc.;

- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.
- Obbligo di conformità a Regolamento (UE) 2016/679 e Legge 132/2025, art. 4 (protezione dati e trasparenza).
- Audit periodici sui dataset utilizzati per addestramento e validazione dell'IA.

Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle ISTRUZIONI OPERATIVE riportate in Appendice

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

C.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti di criminalità organizzata:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico - mafioso** (art. 416-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

C.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 4) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 6) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 7) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 8) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 9) Gestione dei rapporti intercompany;

- 10) Operazioni straordinarie sul capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, ecc.);
- 11) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 12) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

C.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria**, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari", con particolare riferimento al paragrafo F.3, punti 5) e 8).
- 2) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), all'**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procacciatori d'affari, ecc.), alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, alle **operazioni straordinarie sul capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.), alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne, alla **gestione degli omaggi, liberalità e donazioni**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia previsto un albo fornitori e un albo/registro degli intermediari che contenga sia i dati anagrafici della controparte sia le informazioni riguardanti la qualifica etico-comportamentale della stessa;
 - sulla base del rischio della controparte, sia svolta un'adeguata qualifica etico-comportamentale per tutte le tipologie di Clienti, fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari, enti beneficiari e controparti di operazioni straordinarie e sia richiesta ed archiviata specifica documentazione (ad es. Visura Camerale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato Antimafia o autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, eventuale iscrizione presso le White List prefettizie, ecc.);
 - sia monitorata la permanenza dei suddetti requisiti etico-comportamentali per tutta la durata del rapporto contrattuale;
 - sia richiesta a Clienti, fornitori/appaltatori/consulenti/Partner/intermediari, enti beneficiari, controparti di operazioni straordinarie e personale dipendente l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
 - in fase di selezione del personale, sia richiesta adeguata documentazione (ad es. Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, ecc.) e sia monitorato per tutta la durata del rapporto il mantenimento dei criteri, parametri, requisiti richiesti in fase di selezione e qualifica del personale. Tale documentazione sia richiesta anche per i lavoratori già assunti;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa e alla **gestione dei rapporti intercompany**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte

ARCHIMPRESA S.R.L.	Modello 231	Rev. 01 del 24.11.2025
--------------------	--------------------	------------------------

Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 11) e 12).

***Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle ISTRUZIONI
OPERATIVE riportate in Appendice***

D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)

D.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e chi, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

D.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 2) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private).

D.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore e alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), si rimanda a quanto previsto nella Sezione E "Delitti contro l'industria e il commercio" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo E.3.

Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle ISTRUZIONI OPERATIVE riportate in Appendice

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)

E.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti contro l'industria e il commercio:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.)
Costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente.

E.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 2) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private).
- 3) Uso dell'IA.

E.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore e alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano definiti dei criteri di valutazione dei fornitori tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi e tali da consentire di identificare, in fase di acquisto, eventuali anomalie nella transazione (ad es. richiesta di svolgimento di operazioni inusuali, prezzi eccessivamente bassi, proposte di singole consegne scaglionate, ecc.) in grado di far desumere la non veridicità della merce acquistata;
 - la scelta dei fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalle liste fornitori; le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle liste tenute dalla Società non possano essere determinate da un unico soggetto e vadano sempre motivate;
 - la scelta dei Partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;
 - i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto preveda altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno;
 - siano effettuate verifiche delle strutture produttive e dei prodotti;
 - siano garantiti controlli che consentano di evitare la messa in vendita di prodotti che per qualità e caratteristiche tecniche siano non conformi/differenti rispetto a quanto previsto nelle Specifiche di prodotto;
 - non possano essere messi in atto comportamenti tali da far sì che siano venduti prodotti realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;
 - sia fatto divieto a tutti i dipendenti della Società di apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi di tali merci.
 - nel contratto stipulato con il singolo professionista deve essere indicata in modo chiaro, semplice ed esaustivo qualunque informazione relativa ai sistemi di intelligenza artificiale dallo stesso utilizzati nello svolgimento dell'incarico ricevuto (art.13 l.132/2025)
 - Due diligence preventiva sui fornitori di IA e controlli di conformità.
 - Per ogni attività e processo decisionale gestiti con l'ausilio dell'IA , quali ad esempio campagne di comunicazione/marketing, approvvigionamento magazzino, ecc) ,deve essere assicurata la sorveglianza e l'intervento umano. (art.3 c.3, l.132/2025).

- Le attività suddette devono essere tracciabili, sì da poter risalire a fonte e autore delle stesse.
- I sistemi produttivi e operativi che prevedono l'integrazione dell'IA devono in ogni caso rispettare i principi generali di cui all'art.3 della l.132/2025, ossia essere "sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia edel potere decisionale dell'uomo, della conoscibilità, trasparenza e spiegabilità "

***Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle ISTRUZIONI
OPERATIVE riportate in Appendice***

F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

F.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati societari:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, la punibilità è estesa anche al caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio ai creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,

cagionando danno ai creditori.

▪ **Formazione fittizia del capitale sociale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

▪ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

Costituito dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli cagionano danno ai creditori.

▪ **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci, dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

▪ **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

▪ **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima ovvero, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

F.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;

- 2) Gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati (ad es. SOA, ecc.);
- 3) Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.;
- 4) Gestione dei rapporti con la concorrenza;
- 5) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 6) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 7) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 8) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 9) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 10) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne;
- 11) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 12) Gestione dei rapporti intercompany;
- 13) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 14) Gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali, anche tramite società esterne;
- 15) Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti, ecc.;
- 16) Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione;
- 17) Operazioni straordinarie sul capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, ecc.).
- 18) Uso dell'IA

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"**:

- 1) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 4) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 6) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 7) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- 8) Gestione dei benefit aziendali (es. pc, cellulare, auto, carta di credito, ecc.);
- 9) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne;
- 10) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 11) Gestione dei rapporti intercompany;

- 12) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 13) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 14) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

F.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.**, alla **gestione dei rapporti con la concorrenza**, all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procacciatori d'affari, ecc.), alla **gestione del contenzioso e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne, alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa e alla **gestione dei rapporti intercompany**, i protocolli di prevenzione, con particolare riferimento alla commissione del Reato di cui all'art. 2635 c.c., prevedono che:
 - sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti private riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l'ottenimento dell'incarico tramite trattativa privata, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);
 - siano formalizzati, in relazione a suddetti incontri, memorandum, mail, ecc. in cui siano indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
 - siano formalizzate le politiche di prezzo applicabili nell'ambito delle suddette operazioni, affinché le trattative si svolgano nel rispetto delle stesse;
 - siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi, laddove applicabili;
 - sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche del soggetto terzo al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
 - il rapporto con il soggetto terzo sia formalizzato attraverso un contratto scritto che contenga, al fine di garantire la trasparenza del rapporto, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:
 - dichiarazioni e garanzie con cui il soggetto terzo si impegna a non pagare tangenti, a rispettare i principi etici e le leggi anticorruzione;
 - l'obbligo di comunicare alla Società qualsiasi richiesta da parte di soggetti privati a scopo di corruzione durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
 - il diritto della Società a controllare e valutare, con indagini, il comportamento del soggetto terzo nel rispetto delle leggi anticorruzione vigenti;
 - il diritto della Società di rescindere anticipatamente il contratto nel caso il soggetto terzo ponga in essere un comportamento di corruzione o violi le leggi anticorruzione, oltre a ricevere il ristoro dei danni;

- i termini di fatturazione e il metodo di pagamento;
 - il divieto di cedere il contratto, tutto o in parte, a terzi senza previo consenso scritto della Società;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi** da parte di enti pubblici e/o privati, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 4) e a quanto previsto al precedente punto 1).
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati** (ad es. SOA, ecc.), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 5) e a quanto previsto al precedente punto 1).
- 4) Per le operazioni relative alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 1) e a quanto previsto al precedente punto 1).
- 5) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia adottato un manuale delle procedure contabili, che deve essere costantemente aggiornato;
 - le procedure operative aziendali indichino con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
 - tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
 - i responsabili dell’unità organizzativa forniscano le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - qualora utile per la comprensione dell’informazione, i responsabili dell’unità organizzativa indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegino copia;
 - la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Società, anche avvalendosi del supporto dello studio commerciale esterno, e garantiscano la separatezza delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
 - chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l’anomalia, segnali tempestivamente il

fatto all'Organismo di Vigilanza;

- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dall'Amministratore Delegato;
- chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- sia formalizzato un calendario delle chiusure contabili;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

6) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali**, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale;
- il responsabile della funzione a cui sia richiesta un'informazione dal Collegio Sindacale verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza esperienza e qualifiche dei sindaci al fine di adempiere ai bisogni aziendali e sia verificato il non coinvolgimento degli stessi, in passato, in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
- i sindaci siano scelti/nominati evitando qualsiasi conflitto di interessi;
- sia portata a conoscenza dei sindaci la politica anticorruzione della Società.

7) Per le operazioni relative all'attività di **ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti**, ecc. e alle **operazioni straordinarie sul capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;
- sia predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - ✓ descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e

statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);

- ✓ caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- ✓ struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura dell'operazione;
- ✓ modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisor* coinvolti;
- ✓ impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- ✓ valutazione circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte del Consiglio di Amministrazione;
- ove richiesto, il Collegio Sindacale esprima motivato parere sull'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione sia verificata preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.

8) Per le operazioni relative alla **custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le attività d'impresa, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
- l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
- la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.
- 9) per il reato di aggraving (art.2637 c.c.) la l.132/25 all'art.26 ha introdotto nuove aggravanti quando il reato sia stato commesso con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale che per natura o modalità di utilizzo abbiano costituito mezzo insidioso, o abbiano ostacolato la difesa pubblica o privata, con conseguente inasprimento della pena, con un periodo di reclusione da due a sette anni.

9) Nell'ambito delle restanti operazioni che concernono le **Attività Sensibili c.d. strumentali** individuate nel paragrafo F.2 della presente Sezione, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale.

10) Per le attività dove si fa uso dell'IA

- Supervisione obbligatoria dei sistemi di IA utilizzati in ambito contabile-finanziario.
- Audit periodici sulla correttezza dei dati prodotti da IA.

- Policy che vietano l'uso di IA per attività di redazione di bilanci o comunicazioni sociali senza revisione umana.
- Tracciabilità e conservazione dei log di tutte le operazioni automatizzate.

Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle ISTRUZIONI OPERATIVE riportate in Appendice

G) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

G.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.), come meglio specificati nel paragrafo successivo, ai fini del presente Modello per “**lesione**” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di un evento.

La lesione è *grave* se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, ad esempio l’apparato dentale. È *gravissima* se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un “**omicidio**” nel momento in cui un evento produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta, sebbene non agisca con dolo, con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l’evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall’agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro.

G.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590, comma 3, c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

G.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Per definire preliminarmente le Attività Sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato per violazione colposa da parte della Società della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società ritenendo che la dissuasione da comportamenti configurabili come reati possa e debba essere conseguita attraverso il controllo dei propri processi operativi, ha reputato strategico, nel rispetto della normativa e dei migliori standard disponibili in materia di sicurezza aziendale, affidarsi ad un importante strumento di controllo e di gestione, ovvero il Documento di Valutazione di Rischi previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza (DVR) di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono le seguenti:

- 1) Definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità (nomine, deleghe e job description);
- 2) Valutazione dei rischi;
- 3) Informazione/formazione e consapevolezza del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 4) Rapporti con i fornitori, attività di informazione e coordinamento, gestione delle interferenze;
- 5) Gestione delle emergenze, attività di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- 6) Certificazioni relative ad attrezzature ed impianti; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI² e attività di controllo;
- 7) Flussi informativi e attività di vigilanza e controllo.

G.4 Protocolli generali di prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, rispettare alcuni principi e tenere determinati comportamenti per tutelare la salute e la sicurezza propria ed altrui;
- b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la

² CPI: Certificato Prevenzione incendi

sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro, osservando altresì la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale;

- d) utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, ovvero a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d) ed e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori, ovvero di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- k) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

G.5 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità (nomine, deleghe e job description)**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - per tutte le figure, nominate per la gestione di problematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, siano predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti devono essere in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico, anche in esito all'erogazione di specifici corsi formativi a cui il personale dovrà partecipare; essi devono essere mantenuti nel tempo;
 - l'attribuzione di specifiche responsabilità avvenga attraverso forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa. In generale, a titolo esemplificativo:
 - ✓ siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
 - ✓ siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
 - ✓ siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e siano loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
 - ✓ il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa sia coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;

- ✓ le deleghe siano redatte per iscritto e determinino in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate;
- ✓ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- ✓ non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- ✓ i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro abbiano competenze adeguate ed effettive in materia;
- ✓ le deleghe e i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti nel presidio di tali aree sensibili siano adeguate ed effettive.

2) Per le operazioni relative alla **valutazione dei rischi**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi sia effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed il medico competente (ove previsto) e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero lo stato dell'arte di ARCHIMPRESA S.R.L. ;
- i dati e le informazioni siano raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale;
- a richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni siano trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione sia un compito non delegabile del datore di lavoro e sia effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente e costituenti integrazione di detta documentazione;
- la valutazione dei rischi, come individuata, sia costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, rivisitata ogni qualvolta si verifichino dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro.

3) Per le operazioni relative all'**informazione/formazione e consapevolezza del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- tutto il personale riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, sia formato e, nei casi previsti dalla normativa, sia addestrato. Di tale formazione e/o addestramento sia prevista una verifica documentata. Le attività formative siano erogate attraverso modalità variabili (es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da

scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente;

- la scelta del soggetto formatore possa essere vincolata da specifici disposti normativi;
- la documentazione inerente alla formazione del personale sia trasmessa al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e sia impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi;
- l'attività di formazione abbia lo scopo di:
 - ✓ garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
 - ✓ identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
 - ✓ valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

4) Per le operazioni relative ai **rapporti con i fornitori, attività di informazione e coordinamento, gestione delle interferenze**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le attività in appalto e le prestazioni d'opera siano disciplinate dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- il soggetto esecutore delle lavorazioni possieda idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale dimostri il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Egli, inoltre, se necessario, presenti all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società);
- l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilasci la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
- in caso di presenza di personale esterno presso siti della Società (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili) venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente.

5) Per le operazioni relative alla **gestione delle emergenze, attività di prevenzione incendi e di primo soccorso**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- si provveda all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale sia messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- tra il personale siano individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- siano disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; siano presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
- la gestione delle emergenze sia attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedano: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione,

prevenzione e controllo.

- 6) Per le operazioni relative alle **certificazioni relative ad attrezzature ed impianti; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI e attività di controllo**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti siano condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze;
 - le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sia subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
 - preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato sia opportunamente formato;
 - tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite dai fabbricanti. Eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;
 - le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza siano registrate;
 - in presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provveda a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si proceda come segue:
 - ✓ in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provveda ad affidare loro l'incarico;
 - ✓ in caso di assenza di soggetti alternativi si provveda, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).
- 7) Per le operazioni relative ai **flussi informativi e attività di vigilanza e controllo**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i dirigenti ed i preposti investiti di delega ai sensi della normativa applicabile nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro siano dotati dei necessari requisiti di esperienza, professionalità ed autonomia funzionale e di spesa al fine di rendere effettiva l'attività di vigilanza sullo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro;
 - ogni anomalia che impedisca il pieno svolgimento dell'attività sia segnalata al soggetto delegante al fine di rimuovere senza ritardo l'anomalia e garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa;
 - i dirigenti ed i preposti collaborino con il RLS e con il RSPP e con eventuali soggetti terzi che si trovino ad operare nei luoghi di lavoro al fine di avere sempre piena contezza del livello di rischio contingente o potenziale nei luoghi di lavoro. Nel caso insorgano nuovi rischi i dirigenti ed i preposti comunichino tale situazione al datore di lavoro ai fini di eventuali aggiornamenti o integrazioni del Documento di Valutazione dei rischi e dei DUVRI.

8) Per le attività connesse all'uso dell'IA:

- Supervisione umana obbligatoria per ogni processo produttivo connesso a IA (art. 3, co. 3 Legge 132/2025).
- Verifiche periodiche sull'affidabilità e aggiornamento dei sistemi di IA (art. 7, co. 6 Legge 132/2025).
- Formazione specifica dei lavoratori sull'interazione con macchine intelligenti.
- Procedure di emergenza in caso di malfunzionamento o decisioni errate dell'IA.

Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle ISTRUZIONI OPERATIVE riportate in Appendice

G.6 Ulteriori principi

Oltre ai principi ed ai protocolli in precedenza evidenziati, la Società si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- ove previsto, siano effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria sia effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause siano registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

G.7 Ulteriori controlli specifici

Ai sensi del Modello vengono istituiti specifici ulteriori controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- a) il datore di lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite; il datore di lavoro si assicura altresì che tali soggetti dispongano delle competenze e qualità necessarie;
- b) i soggetti qualificati come datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alle eventuali carenze evidenziate dal personale attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- c) debbono condursi specifiche attività di audit, con cadenza periodica, per controllare l'effettiva attuazione ed idoneità concreta di tutte le misure adottate ai sensi del Decreto; dette verifiche possono essere effettuate anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti (es. datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente) ed anche eventualmente attraverso consulenti esterni. In particolare l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue competenze, si informa delle attività di audit di cui sopra ed effettua proprie visite ispettive, avvalendosi all'uopo di soggetti e strutture aziendali e, laddove necessario, di consulenti esterni.

H) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto)

H.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter.1* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si precisa che, con riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter.1* c.p., inserito all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, la Società, in difetto di precise ed univoche indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di *best practice*, ha privilegiato un approccio prudenziale, avallato dalla dottrina maggioritaria, volto ad estendere la mappatura delle Attività Sensibili con riferimento anche ai reati presupposto dell'autoriciclaggio, ovvero a quei delitti non colposi (di seguito anche "reati fonte") da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore.

Pertanto, la Società ha deciso di considerare, quali reati fonte dell'autoriciclaggio, i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205").

Invece, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e che potrebbero potenzialmente costituire "reati fonte" del delitto di autoriciclaggio (in quanto potrebbero derivarne denaro, proventi o le altre utilità), esse vengono già prese in considerazione nel presente Modello con specifico riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione; Delitti informatici e trattamento illecito dei dati; Delitti di criminalità organizzata; Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; Delitti contro l'industria e il commercio; Reati societari Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; Delitti in materia di violazione del diritto d'autore; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; Reati Ambientali; Impiego di cittadini

di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; Reati transnazionali, e pertanto si rimanda alle specifiche Sezioni della Parte Speciale del presente Modello.

H.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 4) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 6) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 7) Gestione dei rapporti intercompany;
- 8) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 9) Operazioni straordinarie sul capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, ecc.);
- 10) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 11) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

H.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria**, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 5).
- 2) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), all'**individuazione e gestione dei rapporti con Partner**, all'**individuazione e gestione dei rapporti con intermediari** (agenti, procacciatori d'affari, ecc.), alle **operazioni straordinarie sul capitale sociale** (es. fusioni, acquisizioni, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia verificata la sede/sede legale o residenza dei Clienti, fornitori, Partner, intermediari, nonché controparti di operazioni straordinarie e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare e valutare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, Paesi con un alto livello di corruzione, ecc.);
 - la Società determini i criteri di valutazione di Clienti, fornitori, Partner, intermediari, nonché

controparti di operazioni straordinarie tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla/dalla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); c) nonché reputazionali, di professionalità, indipendenza, competenza e affidabilità del soggetto stesso;

- i criteri di valutazione sopra indicati siano desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di Clienti, fornitori, Partner, intermediari, nonché controparti di operazioni straordinarie individuati nel singolo caso concreto, siano individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - ✓ profilo soggettivo dei Clienti e/o fornitori e/o Partner e/o intermediari e/o controparti di operazioni straordinarie (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte degli stessi in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - ✓ comportamento dei Clienti e/o fornitori e/o Partner e/o intermediari e/o controparti di operazioni straordinarie (es. questi rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
 - ✓ profilo economico – patrimoniale dell'operazione (es. il Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario, nonché la controparte di operazioni straordinarie, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);
 - ✓ dislocazione territoriale del Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario e/o controparte di operazioni straordinarie (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
 - ✓ caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario e/o controparte di operazioni straordinarie; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il Cliente e/o fornitore e/o Partner e/o intermediario e/o controparte di operazioni straordinarie);

- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa sia prevista la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
 - la scelta degli enti finanziatori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - i contratti che regolano i rapporti con i Clienti e/o fornitori e/o Partner e/o intermediari e/o controparte di operazioni straordinarie prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto preveda altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, alla **gestione dei rapporti intercompany**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 11) e 12).
- 4) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 5).
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne e alla **gestione degli omaggi, liberalità e donazioni** si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 14).

Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle ISTRUZIONI OPERATIVE riportate in Appendice

I) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

I.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- **art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma, 3 legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La punibilità è estesa anche al caso in cui tale condotta sia compiuta su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **art. 171-bis, legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- **art. 171-ter, legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La punibilità è estesa a chi:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

▪ **art. 171-octies della legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

1.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 2) Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi *software* e banche dati, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione del sito internet aziendale.

1.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne, alla **gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi *software* e banche dati**, anche tramite società esterne, alla **gestione del sito internet aziendale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei *software* in uso presso la Società;
 - siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di *software* formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
 - siano implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
 - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
 - gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
 - le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
 - siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
 - siano previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle normative in materia.
 - siano osservate rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
 - i rapporti con soggetti terzi (ad es. autori e/o i titolari del diritto d'autore, ecc.) siano gestiti come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché con la massima trasparenza e correttezza.

Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle ISTRUZIONI OPERATIVE riportate in Appendice

L) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)

L.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

L.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Non è identificabile una specifica **Attività Sensibile** alla commissione del **Reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto**. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli; tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

L.3 Principi generali di comportamento

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti ricompresi tra i destinatari del Modello e del Codice Etico della Società, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

É considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e del Codice Etico della Società, se chiunque tra i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a ARCHIMPRESA S.R.L.

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società e il Consiglio di Amministrazione per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

M) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

M.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati Ambientali:

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5, 6, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) *Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:*

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b) (art. 256, comma 6, primo periodo).

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) *Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il titolare dell'impresa o il responsabile di un ente che esercita un'attività, in violazione del divieto, abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti non pericolosi, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.*

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) *Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il titolare dell'impresa o il responsabile di un ente che esercita un'attività, in violazione del divieto, abbandona o deposita rifiuti pericolosi, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.*

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) *Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga appiccato il fuoco a cumuli di rifiuti abbandonati (non pericolosi o pericolosi) ovvero venga effettuata l'attività di combustione non autorizzata (anche solo parziale) di rifiuti in aree non autorizzate.*

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) *Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) *Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli del regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (UE) n. 2024/1157, o comunque in violazione della disciplina*

vigente in materia. *(Nota: La rubrica del reato è stata modificata da "Traffico illecito di rifiuti" a "Spedizione illegale di rifiuti" con la Legge n. 147/2025.)*

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) *Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, impedisce o comunque ostacola l'attività di vigilanza e controllo da parte degli organi competenti, negando l'accesso ai luoghi o fornendo false informazioni in relazione ad attività che potrebbero causare un disastro ambientale o un inquinamento.*

Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) *Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in seguito a una condanna per disastro ambientale, inquinamento o delitti colposi contro l'ambiente, l'obbligo di bonifica, di ripristino o di recupero non venga ottemperato nei modi e nei termini stabiliti. Tale reato presuppone l'inadempimento doloso degli obblighi di ripristino successivi alla condanna per un reato ambientale.*

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. - Ex art. 260 D.Lgs. 152/2006) *Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).*

Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della documentazione di accompagnamento fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- **Falsa indicazione/inserimento di certificato falso** (art. 260-bis, comma 6): Si verifica quando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del **sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI, FIR o altra documentazione equipollente in uso)**, vengono **fornite false indicazioni** sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché quando si **inserisce un certificato falso** nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- **Omessa o falsa documentazione durante il trasporto** (art. 260-bis, comma 7 e 8): Si verifica quando:
 - Il trasportatore **omette di accompagnare** il trasporto dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con la **documentazione di accompagnamento prevista dal sistema di tracciabilità vigente** (es. copia del Formulario di Identificazione Rifiuti – FIR) e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.
 - Durante il trasporto **si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni** sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
 - Il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una **copia cartacea della documentazione di accompagnamento fraudolentemente alterata**.

Tutela dell'ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549) *Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.*

M.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione dei rifiuti;
- 2) Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono.

M.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

1) Politica ambientale

Con riferimento alla politica ambientale, siano definiti:

- un sistema formalizzato volto a gestire le tematiche ambientali, nel quale risultino fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere;
- l'impegno a garantire la conformità con le leggi applicabili in materia ambientale;
- la presenza di un processo di comunicazione interna ed esterna;
- un processo strutturato di aggiornamento periodico.

2) Ruoli e responsabilità

Con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, siano definiti:

- un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate;
- un organigramma che includa le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione;
- l'individuazione di soggetti che svolgono attività potenzialmente impattanti sull'ambiente, definendo i loro compiti e le connesse responsabilità;
- la definizione delle competenze che i soggetti con responsabilità in ambito ambientale devono possedere.

3) Controllo della legislazione

Con riferimento al controllo della legislazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- i criteri e le modalità per l'aggiornamento normativo e per la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- i criteri e le modalità per la verifica dell'evoluzione della *best practice* e delle norme tecniche in materia ambientale;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare le modalità per definire le fonti normative accreditate;
 - ✓ individuare correttamente gli scenari legislativi applicabili;
 - ✓ individuare opportuni canali informativi per assicurare la disponibilità della normativa applicabile alle parti interessate;
 - ✓ monitorare il rispetto della normativa applicabile.

4) Gestione della documentazione

Con riferimento alla gestione della documentazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità);
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ predisporre, verificare e emettere documenti connessi con la gestione dell'ambiente, tra cui le procedure e le istruzioni operative;
 - ✓ gestire l'archiviazione e la tracciabilità della documentazione di origine interna ed esterna.

5) Informazione, formazione e consapevolezza

Con riferimento all'informazione, formazione e consapevolezza, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;
- i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- i contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- i tempi di erogazione della formazione (es. definizione di un piano di formazione);
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ definire il fabbisogno formativo;
 - ✓ pianificare ed erogare la formazione in ambito ambientale coerentemente con le disposizioni di legge ed in coerenza con il fabbisogno formativo definito;

- ✓ verificare l'efficacia della formazione impartita in ambito ambientale.

6) Controllo operativo

Con riferimento al controllo operativo, siano definiti:

- i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle Attività Sensibili in relazione agli impatti ambientali;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
 - ✓ definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;
 - ✓ individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

7) Gestione degli acquisti

Con riferimento alla gestione degli acquisti, in aggiunta a quanto disciplinato nella Sezione C "Delitti di Criminalità Organizzata", paragrafo C.3, punto 4, "Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore - Affidamento e gestione di appalti e subappalti", siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare i fornitori critici ai fini della gestione ambientale;
 - ✓ definire i criteri di qualificazione dei fornitori critici con riferimento alla loro possibile accettabilità all'interno di una vendor list;
 - ✓ individuare dei criteri di verifica periodica del mantenimento dei requisiti di accettabilità dei fornitori critici.

8) Gestione delle emergenze ambientali

Con riferimento alle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, siano definiti:

- gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'*habitat*;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

9) Attività di audit

Con riferimento alle attività di *audit* sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la conduzione delle stesse;
- le modalità di individuazione ed applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- la comunicazione dei risultati ai vertici della Società.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

M.4 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative alla **gestione dei rifiuti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- nell'ambito della produzione dei rifiuti:
 - ✓ al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare, sia tenuta in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
 - ✓ sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
 - ✓ sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni miscelazione illecita;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
 - ✓ sia valutata l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
 - ✓ sia assicurato il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti possieda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ✓ nel caso di trasporto condotto in proprio, sia assicurato il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);

- ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
 - nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
 - ✓ sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa.
- 2) Per le operazioni relative all'**utilizzo di sostanze lesive dell'ozono**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano definiti criteri e modalità per il censimento delle apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e l'aggiornamento degli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
 - siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle ISTRUZIONI OPERATIVE riportate in Appendice

N) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

N.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

▪ **art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 286/1998**

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Le pene previste per il fatto di cui sopra, aumentano se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

N.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 2) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne.

N.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia previsto l'impegno contrattuale da parte dell'appaltatore al rilascio di apposita autodichiarazione circa l'assolvimento degli adempimenti necessari per l'ottenimento e il rinnovo alla scadenza dei permessi di soggiorno in capo ai lavoratori extracomunitari impiegati nell'appalto;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 2) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - in caso di lavoratori stranieri, sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti di lavoro, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno) e, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti, il continuato

possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;

- l'Amministratore Delegato venga informato circa il venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da poter disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti;
- siano segnalate alle autorità competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso ed impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia;
- siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

Ad integrazione dei protocolli ora descritti si rinvia espressamente alle ISTRUZIONI OPERATIVE riportate in Appendice

O) REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)

O.1 Premessa

Si definisce **reato transnazionale** quella fattispecie delittuosa che prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo agli anni quattro, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che, inoltre, sia caratterizzato dai seguenti elementi distintivi:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

O.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati transnazionali:

■ **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

■ **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

■ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

■ **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.)

Costituito dalla condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

O.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, tenendo conto delle attività che per natura o per il contesto geografico possono comportare il contatto con organizzazioni criminali organizzate, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 3) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 4) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 5) Individuazione e gestione dei rapporti con Partner;
- 6) Individuazione e gestione dei rapporti con intermediari (agenti, procacciatori d'affari, ecc.);
- 7) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 8) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso Clienti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
- 9) Gestione dei rapporti intercompany;
- 10) Operazioni straordinarie sul capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, ecc.);
- 11) Gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, meeting con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 12) Gestione degli omaggi, liberalità e donazioni.

O.4 Protocolli specifici di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione C "Delitti di criminalità organizzata" della presente Parte Speciale.

P) Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia

P.1 Reati applicabili

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua organizzazione è stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

P.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 3) Affidamento e gestione di appalti e subappalti;
- 4) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne.

P.3 Protocolli specifici di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione N "IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE" della presente Parte Speciale.

Q) Art. 25-quaterdecies. (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

Q.1 Reati applicabili

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Q.2 Identificazione delle Attività Sensibili

La Società non ha **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione.

Q.3 Protocolli specifici di prevenzione

Non applicabile

R) Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari

R.1 Reati applicabili

Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, del DL 124/2019, convertito con modificazioni con la L. 157/2019. Nel dettaglio:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f. per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

R.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Amministrazione Finanza e Controllo;

- a) Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili
 - b) Emissione e contabilizzazione di fatture/note credito
 - c) Calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi
- 2) Acquisti
- a) Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori
 - b) Gestione acquisti di beni e servizi
- 3) Ufficio del personale
- a) Gestione delle note spese

R.3 Protocolli specifici di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione F) REATI SOCIETARI della presente Parte Speciale.